



**Università degli studi di Napoli  
"Parthenope"**

---

**REGOLAMENTO DI ATENEO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA  
SELEZIONE DELLE FIGURE DI "VISITING PROFESSOR, LONG TERM  
VISITING PROFESSOR, VISITING RESEARCHER E VISITING FELLOW"  
(APPROVATO CON DELIBERE DEL SA E DEL CDA del 30 giugno 2022)**

**Art. 1  
Finalità**

1. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" - da qui in avanti "Ateneo" – in funzione del rafforzamento del grado di internazionalizzazione delle strutture didattiche e di ricerca anche attraverso il ricorso ad una maggiore mobilità di docenti stranieri da utilizzare presso le predette strutture in esecuzione di programmi e progetti di ricerca cofinanziati, con il presente regolamento intende assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire alla figura del Visiting Professor (VP), Long Term Visiting Professor (LTVP), Visitor Researcher (VR) o Visiting Fellow (VF) - da qui in poi "Visitatore" nonché garantirne massima visibilità istituzionale.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina criteri di selezione e modalità di spesa nonché la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, che anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, sono chiamati a svolgere nell'Ateneo stesso attività formativa, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studi, e/o attività di ricerca.
3. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente regolamento, al "Visitatore" viene riconosciuto durante la permanenza presso una o più strutture dell'Ateneo, un apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo. L'Ateneo provvederà all'accensione di apposite polizze assicurative di legge, ove e come previste dalla normativa in vigore.

**Art. 2**  
**Modalità di selezione**

I Visitatori possono svolgere la loro attività presso l'Ateneo a seguito di:

- a) selezione attraverso un eventuale bando d'Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica congiunta;
- b) invito da parte di un docente proponente nell'ambito della mobilità prevista da Accordi internazionali;
- c) invito di un docente proponente nell'ambito di specifici progetti comunitari ed internazionali che finanziano la mobilità dei docenti;
- d) proposta di invito da parte delle strutture ospitanti, a valere su fondi propri e/o di enti terzi.

**Art. 3**  
**Definizione e riconoscimento del titolo di Visiting Professor, Long Term Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow**

1. Il Visiting Professor è un docente esterno, o uno studioso di elevata qualificazione scientifica di riconosciuta qualificazione scientifica internazionale, dipendente da Università straniera, disponibile alla collaborazione con docenti dell'Ateneo su specifici temi di ricerca e su attività didattiche avanzate.
2. Il Long-Term Visiting Professor è un docente italiano o straniero di riconosciuta qualificazione scientifica internazionale, dipendente di una Università italiana o straniera o di un Ente di Ricerca, che mantiene un rapporto di collaborazione scientifica di lungo periodo (a distanza e in presenza) con uno o più docenti dell'Ateneo su tematiche di ricerca di mutuo interesse, anche sulla base di specifici accordi internazionali e su attività didattiche avanzate. Nel caso del long term Visiting Professor la collaborazione scientifica potrà essere svolta anche a distanza, intervallata da periodi di ricerca svolti presso l'Ateneo. In tal caso, il docente manterrà lo status di Visiting per tutta la durata del periodo di collaborazione scientifica che potrà andare da un minimo di un anno ad un massimo di 4 anni.
3. Il Visiting Researcher è un docente, ovvero un ricercatore esterno, di riconosciuta qualificazione scientifica internazionale dipendente da Università straniera ovvero di istituzioni o enti stranieri pubblici o privati di formazione superiore, disponibile alla collaborazione con docenti dell'Ateneo su specifici temi di ricerca. Egli dovrà avere un'esperienza, in relazione al servizio prestato, uguale o superiore ai 4 anni e non svolgerà attività didattica presso l'Ateneo.

4. Il Visiting Fellow è uno studioso in possesso di uno status accademico presso Università straniera, non titolare di insegnamenti, con un'esperienza, in relazione al servizio prestato, inferiore ai 4 anni, invitato ai fini dello sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale, disponibile alla collaborazione di ricerca e che non svolgerà attività didattica presso l'Ateneo nell'ambito della collaborazione proposta.

#### **Art. 4**

#### **Procedura di attribuzione del riconoscimento del titolo di Visiting**

1. A seguito dell'individuazione dell'attività da svolgere nell'ambito della collaborazione da proporre: il Consiglio della struttura dipartimentale ospitante, ovvero interdipartimentale o interateneo ove costituite, propone, con motivata delibera, assunta a maggioranza assoluta, i nominativi di studiosi/esperti cui attribuire la qualifica di Visiting Professor/Long term Visiting Professor//Researcher/Fellow.
2. Il docente proponente è tenuto alla compilazione di una scheda di riconoscimento del titolo in cui vanno indicati i dati identificativi della tipologia di Visiting proposto, i dati relativi all'attività di collaborazione/ricerca e le informazioni riguardanti la copertura finanziaria di eventuali spese inerenti l'attribuzione del suddetto status. Qualora il "Visitatore" sia invitato nell'ambito di un Progetto di Ricerca, la proposta, predisposta dal Coordinatore del Progetto, deve essere sottoposta per l'approvazione definitiva al predetto organo. La motivata delibera deve contenere inderogabilmente le seguenti informazioni:
  - a. nome e cognome del visitatore;
  - b. recapito telefonico, indirizzo della struttura di appartenenza, e-mail;
  - c. periodo di permanenza presso l'Ateneo;
  - d. indicazione dell'accordo, convenzione o progetto nel quale rientra l'attività da svolgere, laddove esistente;
  - e. denominazione dell'Istituzione internazionale a cui appartiene lo studioso;
  - f. descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto attraverso evidenza del curriculum vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e/o scientifico dello studioso;
  - g. descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo o i periodi di permanenza presso l'Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare, del relativo settore scientifico disciplinare e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca di riferimento;

- h. nominativo e recapiti del docente interno referente per il Dipartimento per le attività svolte dal “Visitatore”;
  - i. struttura e/o progetto di ricerca nell’ambito del quale è prevista la eventuale copertura finanziaria ed il relativo ammontare previsto, con attestazione della copertura stessa;
  - j. eventuale richiesta di contributi finanziari da parte dell’Ateneo a valere su fondi eventualmente stanziati annualmente nel bilancio a questi fini, da destinare secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
3. Le proposte di cui al precedente comma vanno inviate al Rettore/Direttore di Dipartimento e sottoposte all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Verificate le condizioni indicate nel presente regolamento, il titolo di Visiting Professor, Long Term Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow, viene attribuito dal Rettore con proprio provvedimento.
4. L’attività sarà proposta alla struttura dipartimentale secondo lo schema di cui all’appendice n. 1) al presente Regolamento. La delibera approvata dal Consiglio di Dipartimento, dovrà essere trasmessa al Rettore presso l’Ufficio Progetti di Ricerca Comunitaria ed Internazionale e dovrà contenere l’Appendice 1.
5. Il titolo non dà luogo ad alcun diritto all’accesso di ruoli dell’Università Parthenope.

#### **Art. 5** **Copertura finanziaria**

1. Lo status di Visiting Professor, Long Term Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow, non conferisce diritto a retribuzione e/o a rimborso spese da parte della struttura ospitante, a meno che non sia stato espressamente richiesto nella lettera di invito.
2. Qualora sia necessario un finanziamento a loro sostegno, la struttura a cui afferisce il docente proponente deve fornire chiare indicazioni dei fondi su cui graveranno le relative spese nell’ambito di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione ovvero dalle strutture competenti.
3. Qualora l’Ateneo metta a disposizione eventuali stanziamenti per il finanziamento di Visiting con contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento a docenti studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, il compenso previsto ha carattere onnicomprensivo ed è determinato, su proposta della struttura interessata, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

#### **Art. 6** **Periodo di permanenza presso l’Ateneo**

1. In relazione alla tipologia di attività da svolgere, il periodo di permanenza non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 6 mesi (180 giorni), ad eccezione del Long Term Visiting professor, il cui periodo di permanenza non può essere inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni, anche senza soluzione di continuità.
2. Il Direttore di Dipartimento, a seguito dell'approvazione della proposta da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, provvederà ad inviare apposita lettera di invito al "Visitatore" prescelto. Successivamente, nel periodo di permanenza il conferimento verrà formalizzato con un provvedimento del Rettore, secondo le disposizioni vigenti.
3. Al fine di dare evidenza alla comunità accademica della presenza in Ateneo del Visiting e delle attività che verranno svolte, dovrà essere data adeguata informazione nel sito web di Ateneo, da parte della struttura dipartimentale proponente.
4. Per l'intero periodo di permanenza il Direttore della struttura dipartimentale ovvero il coordinatore del progetto di ricerca ospitante, dovrà assicurare al "Visitatore" adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste.
5. A fini conoscitivi e valutativi è costituita nell'Amministrazione dell'Ateneo l'anagrafe dei "Visitatori" contenente tutte le informazioni ed i risultati delle attività svolte.
6. A conclusione della sua permanenza presso l'Ateneo, sia stata la stessa finanziata o meno dall'Ateneo, il professore o il ricercatore visitatore è tenuto a presentare al Presidente della Scuola o al Direttore del Dipartimento o del Centro interdipartimentale ospitante una relazione che illustri l'attività svolta e l'arricchimento dalla stessa offerto alla didattica ovvero il contributo dato allo sviluppo della ricerca scientifica dell'Università. La relazione è portata a conoscenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7**

#### **Diritti e Obblighi connessi al titolo**

1. Il Visitatore è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma di ricerca e/o didattico concordato con la Struttura dipartimentale proponente, anche su indicazione del Coordinatore di progetto, ed attenersi a tutte le disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, di codice etico e di organizzazione amministrativa e contabile.
2. Il Visitatore, al termine della propria attività, è tenuto alla consegna di una relazione finale sulle attività svolte, che sarà controfirmata dal responsabile della ricerca/progetto, nonché, di tutta la documentazione se previsto dalle disposizioni finanziarie in materia di rendicontazione delle attività progettuali, se finanziate da specifici programmi. La consegna della documentazione completa è propedeutica alla liquidazione dei rimborsi spettanti.
3. Durante il periodo di visita, al "Visitatore" saranno garantiti:

- a. una postazione di lavoro all'interno della struttura proponente ospitante;
- b. la copertura assicurativa per gli infortuni;
- c. il supporto informativo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
- d. l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
- e. l'accesso alle risorse bibliotecarie dell'Ateneo;
- f. la concessione di tariffe agevolate per i servizi di mensa e residenzialità offerti dagli enti regionalicompenti

## **Art.8** **Modalità di spesa**

1. In virtù di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento, nel rispetto della normativa europea vigente, i massimali dei rimborsi di spese previsti per l'ospitalità del "Visitatore" potranno essere riconosciuti entro i limiti previsti dalla tabella di cui all'appendice n. 2) al presente Regolamento.
2. Laddove al Dipartimento ospitante venisse attribuito il contributo per il VP, VLTP, VR, VF, lo stesso potrà essere speso, a discrezione del richiedente, come rimborso delle spese sostenute dall'interessato e adeguatamente documentate (viaggio, alloggio, vitto) secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulle missioni.
3. I soggetti residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione fiscale (Tax Treaty) potranno richiedere di pagare le tasse nel loro paese d'origine compilando e presentando al Dipartimento ospitante l'apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente del proprio paese.

## **Art. 9** **Proprietà intellettuale**

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dal Visiting (VP, VLTP, VR, VF) nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Napoli Parthenope e al Dipartimento coinvolto, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terzi.
2. I diritti di proprietà intellettuale/industriale derivanti da attività realizzate dal Visiting (VP, VLTP, VR, VF) nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, sono regolati in conformità alla normativa vigente in materia e al "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope (emanato con D.R. n.121 del 20.02.2020)
3. Il Visiting (VP, VLTP, VR, VF) si impegna a rendere edotto la propria istituzione di

appartenenza di quanto previsto dal Regolamento suddetto.

#### **Art. 10**

##### **Norme transitori e disposizioni finali**

Le procedure di competenza del Senato Accademico in merito allo status del Visitatore saranno demandate ai dipartimenti di competenza, in attuazione della Legge 240/2010.

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.